

**Legge
sulla misurazione ufficiale
(LMU)¹**

(dell'8 novembre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 settembre 2004 n. 5569 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 ottobre 2005 n. 5569 R della Commissione speciale bonifiche fondiarie,

decreta:

TITOLO 1
Disposizioni generali

Definizione e scopo

Art. 1² ¹Sono considerate misurazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 950 del Codice civile (CC) le misurazioni per l'impianto e la tenuta del registro fondiario approvate dal Cantone e riconosciute dalla Confederazione.

²I dati della misurazione ufficiale sono geodati di riferimento utilizzati da autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni nonché dall'economia, dalla scienza e da terzi per ottenere geoinformazioni.

³La presente legge persegue segnatamente gli scopi seguenti:

- a) assicurare l'acquisizione, la gestione, la tenuta a giorno e la diffusione dei dati della misurazione ufficiale su tutto il territorio cantonale;
- b) applicare e completare la legislazione federale in materia.

Componenti della misurazione ufficiale³

Art. 2⁴ Le componenti della misurazione ufficiale, definite dal diritto federale, sono:

- a) i punti fissi e i segni di terminazione;
- b) i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
- c) il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
- d) i documenti tecnici da allestire;
- e) le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime;
- f) il piano di base della misurazione ufficiale.

Comprensori di misurazione

Art. 3 ¹L'allestimento delle misurazioni ufficiali avviene per Comune.

²Per la tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e dei relativi registri e documenti, il comprensorio comunale può essere suddiviso in sezioni.

³Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.

Nomina dei curatori

Art. 4⁵ L'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra) è tenuto ad inoltrare alla competente Commissione tutoria regionale un'istanza di nomina di un curatore allorché egli ritenga che ne siano dati i presupposti secondo le disposizioni di cui agli articoli 392-395 CC.

TITOLO 2
Autorità competenti

¹ Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

² Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁵ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Cantone

Art. 5 Il Cantone esegue la demarcazione, il primo rilevamento, il rinnovamento catastale, la digitalizzazione provvisoria, la tenuta a giorno periodica e, limitatamente ai punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, la tenuta a giorno permanente.

Comune

Art. 6⁶ 1Il Comune esegue la tenuta a giorno permanente delle componenti della misurazione ufficiale, ad eccezione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2.

²Esso determina e armonizza i nomi delle vie ai sensi degli articoli 25 e 26 dell'ordinanza sui nomi geografici del 21 maggio 2008 (ONGeo).

³Esso determina i numeri civici degli edifici al fine della realizzazione degli indirizzi degli edifici ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. j dell'Ordinanza concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU).⁷

Consiglio di Stato

Art. 7⁸ Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) estendere, se giustificato da un'esigenza generale e permanente, il contenuto della misurazione ufficiale prescritto dal diritto federale;
- b) designare il dipartimento autorizzato a sottoscrivere l'accordo di programma pluriennale con la Confederazione;
- c) designare il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali;
- d) designare il servizio competente per l'insieme dei dati della misurazione ufficiale originale e determinante;
- e) nominare i membri della Commissione di misurazione;
- f) nominare i membri della Commissione di nomenclatura;
- g) approvare i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario;
- h) designare il servizio competente che sottopone all'Ufficio federale di topografia le modifiche dei nomi dei comuni ai sensi degli articoli 13 e 15 ONGeo.

Servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali⁹

Art. 8¹⁰ 1Il servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali (Servizio di vigilanza) è diretto da un ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri.

²Il Servizio di vigilanza è competente per:

- a) fissare la data d'esecuzione delle singole misurazioni previa consultazione dei comuni interessati;
- b) determinare i nomi geografici della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 ONGeo;
- c) determinare la località, stabilirne la delimitazione, il nome e la sua ortografia, coordinare le modifiche del perimetro con i comuni interessati e La Posta, stabilire geograficamente le modifiche e comunicarle all'Ufficio federale di topografia, ai sensi dell'art. 21 dell'ONGeo;
- d) sottoporre all'Ufficio federale di topografia i nomi delle località ai sensi dell'art. 22 ONGeo;
- e) presentare la domanda all'Ufficio federale dei trasporti per stabilire i nomi delle stazioni ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 lett. c. ONGeo;
- f) trasmettere gli atti relativi alla determinazione dei nomi geografici ai servizi definiti nel regolamento, per la loro archiviazione;
- g) assicurare la partecipazione dei comuni interessati ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN);
- h) annunciare i voli delle riprese aeree ai sensi dell'art. 27 OMN;
- i) emanare le istruzioni di servizio.

³Per il resto le competenze del Servizio di vigilanza sono fissate dall'ordinanza federale concernente la misurazione ufficiale del 18 novembre 1992 (OMU) e nella presente legge.

Ingegnere geometra iscritto nel registro

⁶ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷ Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

⁸ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁹ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

¹⁰ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

dei geometri¹¹

Art. 9¹² La realizzazione dei lavori inerenti alla misurazione ufficiale e alla gestione dei relativi dati è affidata all'ingegnere geometra iscritto nel registro dei geometri (ingegnere geometra), il quale trasmette al Cantone i dati della misurazione ufficiale come pure i relativi aggiornamenti.

Commissione di misurazione**a) composizione**

Art. 10¹³ 1È istituita una Commissione di misurazione composta da 3 membri e 3 supplenti e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

2Fanno parte della Commissione, tra i membri e i supplenti, un giurista e un ingegnere geometra. Non possono far parte della Commissione i funzionari del Servizio di vigilanza.

3La Commissione può validamente deliberare alla presenza del giurista e dell'ingegnere geometra.

b) competenze

Art. 11¹⁴ 1La Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi.

2La Commissione è pure incaricata di formulare il preavviso al Consiglio di Stato in caso di contestazioni sull'accertamento dei confini del territorio comunale. La stessa potrà avvalersi, se necessario, della competenza di specialisti. La Commissione concorda preventivamente le spese di consulenza con il Consiglio di Stato.

3Le azioni contro le decisioni della Commissione sono proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni; le decisioni del giudice civile sono appellabili al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni. È applicabile il Codice di procedura civile del 5 ottobre 2007.

4La Commissione comunica immediatamente al Servizio di vigilanza e all'ingegnere geometra l'elenco delle decisioni contestate dinanzi al giudice civile.

5Le azioni proposte al giudice civile sono menzionate nel registro fondiario su istanza del Servizio di vigilanza e comunicate all'ingegnere geometra.

c) indennità

Art. 12 Le indennità sono fissate dal Consiglio di Stato nel regolamento e la partecipazione finanziaria del Comune interessato corrisponde alla percentuale della propria partecipazione alle spese complessive della misurazione ufficiale risultanti dal consuntivo finale.

Commissione di nomenclatura**a) composizione**

Art. 13¹⁵ È istituita, ai sensi dell'art. 9 ONGeo, una Commissione cantonale di nomenclatura composta da 1 presidente e 2 membri e nominata per un periodo di 4 anni con scadenza al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'elezione del Consiglio di Stato.

b) competenze

Art. 14¹⁶ 1Oltre ai compiti di cui all'art. 9 cpv. 3 ONGeo sui nomi geografici della misurazione ufficiale, la commissione verifica la correttezza linguistica degli altri nomi geografici ai sensi dell'art. 3 lett. a ONGeo e ne comunica i risultati ai servizi competenti.

2Essa emana le relative istruzioni e le comunica al Servizio di vigilanza e, ove necessario, ai comuni.

c) indennità

Art. 15 Per le indennità della Commissione cantonale di nomenclatura è applicabile il regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali.

¹¹ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

¹² Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

¹³ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

¹⁴ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

¹⁵ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

¹⁶ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

TITOLO 3

Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione**Ampliamenti**

Art. 16 ¹Il Consiglio di Stato può definire, quali ampliamenti cantonali ai sensi dell'OMU, ulteriori livelli d'informazione, ulteriori suddivisioni o nuovi attributi degli oggetti dell'allegato A dell'Ordinanza tecnica del DDPS sulla misurazione ufficiale del 10 giugno 1994 (OTEMU).¹⁷

²Gli ampliamenti cantonali sono ammessi nella misura in cui non violano le esigenze del modello dei dati della Confederazione.

³Il Consiglio di Stato può inoltre:

- a) prescrivere che, oltre ai dati della misurazione ufficiale, anche i confini delle servitù siano rappresentati nel piano per il Registro fondiario, sempre che sia possibile una chiara definizione planimetrica;
- b) definire estratti supplementari dei dati della misurazione ufficiale oltre a quelli definiti dalla legislazione federale.

TITOLO 4

Obblighi di assistenza e di tolleranza e menzione nel registro fondiario¹⁸**Obblighi di assistenza e di tolleranza¹⁹**

Art. 17²⁰ ¹Per l'assistenza nel rilevamento e nell'aggiornamento dei dati della misurazione ufficiale e per la protezione della materializzazione dei punti di confine e di misurazione fanno stato le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI).

²Per danni derivanti dai lavori di tenuta a giorno permanente sono applicabili le norme della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Rispetto dei segni della misurazione ufficiale**a) Principio²¹**

Art. 18²² ¹È vietato spostare, rimuovere o danneggiare i segni che materializzano punti di confine o punti di misurazione.

²Le spese per la sostituzione degli stessi e per i danni consecutivi sono solidalmente a carico dei proprietari dei fondi interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

³Sono riservate le normative del Codice Penale Svizzero.

b) Domanda di autorizzazione

Art. 18a²³ ¹Per spostamenti, rimozioni o sostituzioni dei punti di misurazione deve essere inoltrata, con sufficiente anticipo, una domanda di autorizzazione all'ingegnere geometra revisore della misurazione ufficiale interessata.

²Eventuali spese sono a carico dell'Autorità competente per i rispettivi segni di misurazione.

Menzione nel registro fondiario

Art. 19 I punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 1 e 2 sono menzionati nel registro fondiario a richiesta del servizio di vigilanza sulle misurazioni ufficiali.

TITOLO 5

Demarcazione**Accertamento dei confini****a) in generale**

¹⁷ Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

¹⁸ Titolo modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

¹⁹ Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

²⁰ Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

²¹ Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

²² Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.

²³ Art. introdotto dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

Art. 20²⁴ 1Di norma l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è eseguito dall'ingegnere geometra assuntore.

2L'accertamento dei confini può avvenire sulla base di piani, di riprese fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento nei seguenti casi:

- a) nelle zone forestali delle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura;
- b) nelle superfici di estivazione secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura.

3A semplice richiesta dell'ingegnere geometra i proprietari fondiari sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori di demarcazione, a liberare i segni di confine esistenti e la visuale tra un termine e l'altro da rami e cespugli.

b) nel caso di confini di beni immobili e di diritti per sé stanti e permanenti

Art. 21 Nel caso di confini di beni immobili o di diritti per sé stanti e permanenti l'accertamento avviene alla presenza dei proprietari o di loro rappresentanti, ad eccezione dei casi fissati nel regolamento.

c) obbligo di informazione

Art. 22²⁵ È fatto obbligo ai comuni, ai patriziati, ai consorzi e ad ogni altro ente, come pure ai privati, di fornire all'ingegnere geometra ogni informazione e documento utile per l'accertamento della proprietà.

d) nel caso di confini territoriali comunali

Art. 23 1Nel caso di confini territoriali comunali l'accertamento avviene alla presenza di almeno un delegato dell'organo esecutivo degli enti pubblici interessati.

2L'accertamento dei confini territoriali comunali necessita dell'approvazione degli organi legislativi dei Comuni interessati.

3In caso di contestazione di uno dei comuni interessati, l'ingegnere geometra assuntore sottopone il suo progetto di accertamento alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato decreta l'accertamento dei confini.²⁶

4Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.²⁷

Cessione di territorio di piccola entità e rettifica di confini territoriali comunali

a) in via bonale

Art. 24²⁸ 1La cessione di territorio di piccola entità e la rettifica di confini territoriali comunali dovute ad un adattamento razionale alla configurazione del terreno sono eseguite dall'ingegnere geometra assuntore su istanza dei comuni interessati previa approvazione da parte dei rispettivi organi legislativi e ratificata dal Consiglio di Stato.

2Per i casi di rettifica di confini possono essere iniziate procedure d'ufficio da parte dell'ingegnere geometra assuntore.

3Le variazioni di confine coincidono possibilmente con le strade e i corsi d'acqua e si compensano in modo che la consistenza territoriale di un Comune non ne risulti notevolmente diminuita.

b) in caso di contestazione

Art. 25 1In caso di contestazione di uno dei Comuni interessati, il rapporto di cessione rispettivamente di rettifica è trasmesso alla Commissione di misurazione che formula, entro 6 mesi, un preavviso all'intenzione del Consiglio di Stato.

2Il Consiglio di Stato decreta la cessione rispettivamente la rettifica definendo nel contempo anche i rapporti patrimoniali.

²⁴ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

²⁵ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

²⁶ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

²⁷ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

²⁸ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dall'intimazione. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.²⁹

Accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali

Art. 26 La procedura di accertamento e rettifica dei confini territoriali cantonali è stabilita dal regolamento.

Rinuncia alla posa dei segni di terminazione

Art. 27 ¹Il Cantone rinuncia alla posa dei segni di terminazione laddove essi sono costantemente minacciati dall'attività agricola o da altre cause.

²Nelle regioni di montagna secondo il catasto della produzione dell'ufficio federale dell'agricoltura il Cantone può rinunciare alla posa dei segni di terminazione nei terreni delle zone forestali e in quelli incolti della zona agricola alle condizioni stabilite dal regolamento.

Caratteristiche dei segni di terminazione

Art. 28 Le caratteristiche dei segni di terminazione e le modalità d'esecuzione della terminazione sono fissate nel regolamento di applicazione della presente legge.

Riordini parziali, permuta e rettifiche

a) volontari

Art. 29 ¹Nel caso di misurazioni non precedute da un raggruppamento terreni l'ingegnere geometra prende l'iniziativa per proporre e raccomandare alle parti tutti i riordini fondiari parziali, le permuta e le rettifiche per conseguire dei confini razionali e ridurre il numero dei punti di confine. Nel contempo, egli è tenuto a proporre la soppressione, la modifica o il trasferimento delle servitù irrazionali e la sistemazione dei diritti di pegno immobiliare.³⁰

²Di queste operazioni viene tenuto un protocollo, firmato dalle parti e allestito nel modo prescritto dal regolamento, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario.

³Tale protocollo viene trasmesso tempestivamente al competente ufficio dei registri per la sua conservazione.

b) d'ufficio

Art. 30 ¹Nelle zone forestali o di poco valore, dove le particelle presentano dei confini o delle situazioni fondiari irrazionali, l'ingegnere geometra procede d'ufficio a delle razionalizzazioni della struttura fondiaria allo scopo di ridurre il numero dei punti di confine da materializzare e misurare.

²Le proposte dell'ingegnere geometra di cui al cpv. 1 sono protocollate e inviate alle parti interessate e possono essere contestate in occasione della pubblicazione degli schizzi di terminazione; cresciuto in giudizio, il protocollo di queste operazioni, che costituisce il titolo giustificativo per le operazioni di adeguamento del registro fondiario, viene trasmesso al competente ufficio dei registri per la sua conservazione come documento giustificativo.

c) responsabilità dell'ingegnere geometra³¹

Art. 31 Per i rapporti giuridici verbalizzati nel protocollo l'ingegnere geometra assunto è soggetto alla responsabilità notarile applicabile per analogia.

d) acquisto delle proprietà o diritto limitato

Art. 32 Ai casi di permuta, di rettifica di confine o di servitù, previsti dagli articoli precedenti è applicabile il secondo capoverso dell'art. 656 del CCS.

Schizzi di terminazione e verifica

Art. 33 Terminata la demarcazione dei confini l'ingegnere geometra allestisce gli schizzi di terminazione e il relativo rapporto tecnico e li consegna al servizio di vigilanza per la verifica. Il contenuto degli schizzi di terminazione e del relativo rapporto tecnico sono fissate nel regolamento.

²⁹ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

³⁰ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³¹ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Raggruppamento dei terreni

Art. 34 Nel caso in cui il Consiglio di Stato decide l'esecuzione del raggruppamento dei terreni ai sensi della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni (LRPT), la misurazione ufficiale viene eseguita posteriormente.

TITOLO 6
Deposito pubblico

Pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico

Art. 35 ¹Terminata la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento della misurazione ufficiale e dopo la correzione di contraddizioni giusta l'art. 14a OMU, se sono toccati i diritti reali dei proprietari fondiari, il comune interessato, previa autorizzazione del Servizio di vigilanza, procede alla pubblicazione ufficiale dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU.³²

²Oltre ai documenti previsti dalla legislazione federale vengono depositati ulteriori documenti fissati nel regolamento.

Opposizioni

Art. 36³³ ¹Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla Commissione di misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati che toccano i diritti reali dei proprietari fondiari entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di esposizione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative del 24 settembre 2013 (LPAm).

²Contraddizioni manifeste nella rappresentazione di elementi descrittivi del fondo (art. 65 OTEMU) e che non toccano i diritti reali dei proprietari fondiari possono essere segnalate al geometra, che apporta le necessarie modifiche ai documenti ufficiali allestendo un protocollo da conservare.

TITOLO 7
Esecuzione della misurazione ufficiale
Capitolo 1
Disposizioni generali

Piano d'attuazione³⁴

Art. 37³⁵ ¹Il Servizio di vigilanza allestisce il piano d'attuazione previsto dalle disposizioni di diritto federale.

²Il Servizio di vigilanza tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 2b LRPT.

Diritto di eseguire i lavori

Art. 38³⁶ I lavori non contemplati dall'art. 44 cpv. 2 OMU, e non eseguiti direttamente dal Cantone possono essere affidati a ingegneri geometri non iscritti nel registro dei geometri o ad altri specialisti della misurazione.

Aggiudicazione dei lavori e contratto di appalto

Art. 39 ¹Per le aggiudicazioni dei lavori di misurazione, ad eccezione di quelli di tenuta a giorno, sono applicabili le disposizioni del Concordato intercantonale degli appalti pubblici (CIAP) rispettivamente della Legge sulle commesse pubbliche, riservate le disposizioni particolari del diritto federale e cantonale in materia di misurazione.

²Il Cantone stipula un contratto d'appalto con l'aggiudicatario dei lavori di misurazione.

Capitolo 2
Primo rilevamento, rinnovamento e piano di base³⁷

Primo rilevamento e rinnovamento

Art. 40 ¹Il primo rilevamento e il rinnovamento possono essere eseguiti a tappe.

³² Cpv. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.

³³ Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 481.

³⁴ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³⁵ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³⁶ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³⁷ Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

²Nel rispetto delle normative federali e tenuto conto dei programmi di misurazione concordati, il servizio di vigilanza stabilisce il contenuto delle singole tappe.

Punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2

Art. 41 La determinazione dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 è competenza del servizio di vigilanza. L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri patentati esterni nei casi stabiliti dal regolamento.

Zone di movimento

Art. 42 Le zone di movimento ai sensi dell'art. 660a del CCS sono definite dalla Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990.

Verifica

Art. 43 Terminato il primo rilevamento o il rinnovamento gli atti della misurazione ufficiale e il relativo rapporto tecnico vanno consegnati al servizio di vigilanza per la verifica tecnica.

Aggiornamento dei dati del registro fondiario

Art. 44 Dopo l'approvazione del rinnovamento l'ingegnere geometra assunto trasmette tempestivamente la nuova descrizione dei beni immobili e i piani per la tenuta del registro fondiario all'Ufficio del registro fondiario competente.

Piano di base

Art. 44a³⁸ ¹L'allestimento del piano di base è di competenza del Servizio di vigilanza.
²L'esecuzione dei lavori può essere affidata a ingegneri geometri esterni.

Capitolo 3 Digitalizzazione provvisoria

Digitalizzazione provvisoria

Art. 45 Il Cantone, sentito il Comune, può decidere la trasformazione di una misurazione approvata secondo l'ordinamento previgente in una forma numerica mediante digitalizzazione provvisoria.

Sostituzione delle digitalizzazioni provvisorie

a) in modo completo

Art. 46 Le digitalizzazioni provvisorie sono rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo completo secondo un programma di realizzazione continuo.

b) in modo progressivo

Art. 47 Le digitalizzazioni provvisorie possono essere rinnovate o sostituite da un primo rilevamento in modo progressivo con i lavori di tenuta a giorno.

Capitolo 4 Tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale

Nomina dell'ingegnere geometra revisore³⁹

Art. 48 ¹Il comune nomina l'ingegnere geometra revisore. I rapporti giuridici tra il comune e l'ingegnere geometra revisore sono fissati in un contratto di diritto amministrativo.⁴⁰

²La nomina avviene tramite pubblico concorso per un periodo di quattro anni ed è sempre rinnovabile.

³La nomina può essere revocata in ogni tempo per gravi motivi.

⁴Sino a sei mesi prima della scadenza del contratto il comune può chiedere al Servizio di vigilanza di procedere alla pubblicazione del bando di concorso; in caso contrario la nomina dell'ingegnere geometra revisore si reputa rinnovata tacitamente per altri quattro anni.⁴¹

³⁸ Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

³⁹ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴¹ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Doveri e diritti dell'ingegnere geometra revisore⁴²

Art. 49⁴³ 1Il Consiglio di Stato stabilisce per decreto esecutivo un tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell'ingegnere geometra revisore.

2Il tariffario tiene conto dei costi salariali, dei costi generali e di un supplemento per rischio e benefici.

3Il Consiglio di Stato definisce per regolamento la procedura di nomina, i doveri ed i diritti dell'ingegnere geometra revisore.

4Il Consiglio di Stato su preavviso dell'autorità di vigilanza può autorizzare uno o più comuni ad assumere l'ingegnere geometra revisore quale loro funzionario stabile.

Ratifica e verifica del Servizio di vigilanza⁴⁴

Art. 50⁴⁵ 1La nomina dell'ingegnere geometra revisore e il contratto di tenuta a giorno necessitano della ratifica del Servizio di vigilanza.

2Nei casi di gravi e ripetute violazioni dei doveri di servizio dell'ingegnere geometra revisore o per altri gravi motivi, il Servizio di vigilanza può revocare la ratifica senza pretese di risarcimento.

3Il servizio di vigilanza verifica dal profilo tecnico e finanziario i lavori di tenuta a giorno.

Sistema di comunicazione

Art. 51⁴⁶ 1Le norme sul registro fondiario stabiliscono la procedura di comunicazione tra l'ufficio dei registri e l'ingegnere geometra revisore in caso di modifica di confini di fondi, di divisione o unione di fondi o di costituzione di diritti per sé stanti e permanenti.

2Tutte le autorità che autorizzano o constatano in modo vincolante attività in relazione con il territorio, che modificano le componenti della misurazione ufficiale, mettono tempestivamente a disposizione dell'ingegnere geometra revisore la documentazione necessaria per procedere ai lavori di tenuta a giorno.

3Per il resto, il sistema di comunicazione e i termini della tenuta a giorno sono stabiliti dal regolamento.

TAG durante i lavori di misurazione e di raggruppamento di terreni

Art. 52⁴⁷ 1La tenuta a giorno delle componenti della misurazione ufficiale durante i lavori del primo rilevamento, del rinnovamento, del raggruppamento terreni e della digitalizzazione provvisoria viene eseguita dall'ingegnere geometra revisore già incaricato dal comune.

2L'ingegnere geometra revisore è tenuto a fornire tempestivamente all'ingegnere geometra assuntore dei lavori di cui al cpv. 1 tutti i dati e le informazioni necessarie.

Riunione di fondi e quote di PPPO

Art. 53⁴⁸ 1Nei casi di fondi confinanti e appartenenti allo stesso proprietario, a cavallo dei quali viene a trovarsi una nuova costruzione, l'ingegnere geometra revisore li riunisce o ne sposta i confini secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2È pure istituito l'obbligo di riunione delle quote di proprietà per piani originarie (PPPO) da parte dell'ingegnere geometra revisore, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3Contro la decisione dell'ingegnere geometra è data facoltà di ricorso alla Commissione di misurazione entro 15 giorni dall'intimazione.

TITOLO 8**Gestione della misurazione ufficiale⁴⁹****Verifica periodica**

Art. 54 1Il Servizio di vigilanza è l'autorità cantonale incaricata della verifica periodica della gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.⁵⁰

⁴² Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴³ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁴ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁵ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁶ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁷ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁸ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁴⁹ Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁵⁰ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

²Le disposizioni d'esecuzione sono definite per regolamento.

Gestione⁵¹

Art. 55⁵² ¹L'ingegnere geometra revisore esegue la gestione della misurazione ufficiale ai sensi del titolo settimo dell'OTEMU.

²Nell'ambito della tenuta a giorno degli edifici e di altre opere costruttive, l'ingegnere geometra revisore ripristina d'ufficio i segni di terminazione tolti, nascosti, danneggiati o modificati a seguito dei lavori effettuati; le relative spese sono solidalmente a carico dei proprietari interessati, che hanno facoltà di regresso verso l'autore del danno.

³Le modalità per la gestione della misurazione ufficiale sono definite nel regolamento.

Rettifica di contraddizioni

a) Principio⁵³

Art. 56⁵⁴ Contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi sono rettifiche d'ufficio dall'ingegnere geometra revisore che ne dà comunicazione al Servizio di vigilanza.

b) Procedura⁵⁵

Art. 57⁵⁶ ¹L'ingegnere geometra revisore comunica immediatamente alle parti interessate e all'ufficiale del registro fondiario le decisioni di rettifica di contraddizioni tra i piani e la realtà o tra i piani stessi, allegando la documentazione relativa.

²L'iscrizione della rettifica a registro fondiario e negli atti di misurazione avviene solo dopo l'esecuzione del deposito pubblico di cui agli art. 35 e 36, qualora siano toccati i diritti reali dei proprietari fondiari interessati.

³Si prescinde dall'esecuzione del deposito pubblico nei casi in cui vi sia il consenso scritto di tutti i proprietari fondiari interessati.

⁴Le spese dell'ingegnere geometra revisore sono a carico del Cantone, che ha il diritto di regresso nei confronti di chi ha causato la contraddizione.

Art. 58 ...⁵⁷

TITOLO 9

Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale⁵⁸

Art. 59 ...⁵⁹

Servizi competenti

Art. 60⁶⁰ ¹Il Servizio di vigilanza decide in merito all'accesso e all'utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale.

²Gli ingegneri geometri revisori e il Servizio di vigilanza sono competenti per la diffusione degli estratti e delle valutazioni della misurazione ufficiale.

³Il rilascio di estratti giuridicamente vincolanti è di esclusiva competenza degli ingegneri geometri revisori.

Emolumenti

Art. 61 ¹Per il rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale può essere stabilito un emolumento.⁶¹

⁵¹ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁵² Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁵³ Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

⁵⁴ Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.

⁵⁵ Nota marginale modificata dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483.

⁵⁶ Art. modificato dalla L 22.9.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 483; precedente modifica: BU 2013, 540.

⁵⁷ Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁵⁸ Titolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁵⁹ Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶⁰ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶¹ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

2Il Consiglio di Stato definisce per regolamento l'ammontare, gli oneri e le condizioni relativi agli emolumenti.

Emolumenti per l'autenticazione

Art. 61a⁶² Gli emolumenti per l'autenticazione di estratti sono stabiliti dall'OTEMU.

Art. 62-63 ...⁶³

TITOLO 10

...⁶⁴

Art. 64-65 ...⁶⁵

Art. 66 ...⁶⁶

TITOLO 11

Ripartizione delle spese

Capitolo 1

Esecuzione

Demarcazione

Art. 67 ¹La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:

Cantone: – al massimo del 30%, per le zone forestali
– al massimo del 20%, per tutte le altre zone

Comune: al massimo del 20%.⁶⁷

²Non sono ammessi al beneficio del sussidio comunale la Confederazione, il Cantone e i Comuni limitrofi.

³I Comuni limitrofi si assumono la metà del costo residuo dei rispettivi segni di confine politici.

⁴I costi residui riguardanti la demarcazione dei confini di proprietà vengono ripartiti fra i proprietari fondiari pubblici e privati come alle modalità fissate nel regolamento.

Primo rilevamento⁶⁸

Art. 68 ¹Le spese d'esecuzione del primo rilevamento dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

²Le spese d'esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.⁶⁹

Rinnovamento

Art. 69⁷⁰ Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

Eventi naturali

Art. 70 Se in seguito a eventi naturali, per una misurazione ufficiale, si rendono necessari lavori di portata tale da essere paragonabili a un primo rilevamento, la spesa è ripartita secondo le disposizioni del presente capitolo relative alla demarcazione, rispettivamente al primo rilevamento.

⁶² Art. introdotto dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶³ Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶⁴ Titolo abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶⁵ Art. abrogati dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶⁶ Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁶⁷ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171.

⁶⁸ Nota marginale introdotta dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 708.

⁶⁹ Cpv. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

⁷⁰ Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 171; precedente modifica: BU 2007, 708.

Sostituzione o rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo

Art. 71 Le spese per la sostituzione o per il rinnovamento delle digitalizzazioni provvisorie in modo progressivo sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

Registri fiscali

Art. 72 Le spese di compilazione dei registri fiscali sono ripartite tra il Cantone e il Comune nella misura del 50% ciascuno.

Capitolo 2
Tenuta a giorno

Tenuta a giorno permanente

Art. 73⁷¹ ¹Le spese di tenuta a giorno permanente dei dati della misurazione ufficiale, dedotte eventuali indennità cantonali e comunali, sono a carico di chi le ha causate.

²Le spese di tenuta a giorno permanente dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2 sono a carico del Cantone.

³Le spese di tenuta a giorno riguardanti i livelli d'informazione «copertura del suolo» e «oggetti singoli» beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

⁴Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti i livelli d'informazione «nomenclatura», «spostamenti di terreno permanenti», «indirizzi degli edifici», e «suddivisioni amministrative» sono a carico del comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

Tenuta a giorno periodica

Art. 74 ¹Le spese per la tenuta a giorno periodica dei dati della misurazione ufficiale, dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 3, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

²Le spese per la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici e altimetrici di categoria 2, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

³Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

Nel caso di eventi naturali

Art. 75 ¹Le spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 danneggiati da eventi naturali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

²Le spese di ripristino dei punti di confine danneggiati da eventi naturali sono a carico dei proprietari e beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

Capitolo 3
Sicurezza, digitalizzazione provvisoria e consultazione dei dati della misurazione ufficiale⁷²

Sicurezza dei dati

Art. 76 ¹Le spese per la sicurezza dei dati sono a carico del Comune nella misura dell'80% e del Cantone nella misura del 20%.

²È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

Digitalizzazione provvisoria quale conservazione straordinaria

Art. 77 ¹Il Cantone si assume le spese di digitalizzazione provvisoria nella misura del 50% della spesa complessiva.

⁷¹ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷² Capitolo modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

²La spesa residua della digitalizzazione provvisoria, dedotti le indennità cantonali e federali, è a carico del Comune.

Consultazione

Art. 78 ¹La spesa per la consultazione dei dati della misurazione ufficiale da parte di terzi presso l'ingegnere geometra revisore al di fuori di un mandato è a carico del comune.⁷³

²È applicabile la tariffa stabilita dal Consiglio di Stato.

TITOLO 12

Esecutività delle decisioni riguardanti le spese e rimedi giuridici

Esecutività delle decisioni riguardanti le spese

Art. 79 Le decisioni emanate in virtù degli art. 11, 67, 73, 75 e 88 della presente legge sono parificate alle sentenze esecutive, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 80 della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).

Rimedi giuridici

Art. 80 ¹Salvo disposizione contraria della presente legge, contro le decisioni dell'ingegnere geometra e del Servizio di vigilanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.⁷⁴

²Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Ad entrambi i ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.⁷⁵

TITOLO 13

Misurazioni secondo il diritto previgente

Spese per la gestione⁷⁶

Art. 81⁷⁷ ¹Le spese per la gestione dei piani, documenti e componenti della vecchia misurazione ufficiale allestita secondo le vecchie disposizioni, dedotte le indennità federali e cantonali, sono a carico del comune.

²Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

Art. 82 ...⁷⁸

Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura

Art. 83 Il Comune assicura contro gli incendi e i danni della natura i documenti della misurazione ufficiale allestiti secondo il diritto previgente.

Piano corografico

Art. 84 ¹Il servizio di vigilanza è competente per la tenuta a giorno del piano corografico fino a quando non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla sua produzione automatica.

²Esso può delegare il compito a terzi.

³I costi per la tenuta a giorno e la gestione del piano corografico, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.⁷⁹

Misurazioni provvisorie e mappe

censuarie aggiornate

a) procedura

⁷³ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷⁴ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷⁵ Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

⁷⁶ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷⁷ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷⁸ Art. abrogato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁷⁹ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Art. 85 1L'approvazione e la messa in vigore delle mappe censuarie aggiornate e delle misurazioni provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente sono subordinate alla procedura di deposito pubblico.

2Esperita la procedura di deposito pubblico, il Consiglio di Stato approva la misurazione conferendole carattere ufficiale.

3Ad approvazione avvenuta, la misurazione servirà di base per le operazioni a registro fondiario provvisorio.

b) tenuta a giorno

Art. 86 1Le misurazioni provvisorie e le mappe censuarie aggiornate sono tenute a giorno in modo continuo. A tale scopo esse vengono affidate, dopo l'approvazione cantonale, all'ingegnere geometra del rispettivo comprensorio di tenuta a giorno.⁸⁰

2Il Consiglio di Stato emana il regolamento disciplinante le operazioni di aggiornamento.

c) spese di esecuzione

Art. 87 1Le spese di esecuzione del primo rilevamento sono a carico del Comune nella misura del 70% e del Cantone nella misura del 30%.

2Le spese di esecuzione della compilazione dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

d) spese di tenuta a giorno

Art. 88 1Le spese di tenuta a giorno permanente, dedotti eventuali sussidi cantonali e comunali sono a carico di chi le ha causate.

2Le spese di tenuta a giorno permanente riguardanti le mutazioni di edificio e coltura beneficiano di un sussidio cantonale variante dal 10% al 40% a dipendenza del valore ufficiale di stima. La scala e le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento. I Comuni concedono ai proprietari un sussidio pari a quello accordato dal Cantone.

3Le spese di mutazione dei confini territoriali sono a carico del Comune e beneficiano di un sussidio cantonale del 40%. Le modalità di sussidiamento sono fissate nel regolamento.

TAG periodica dei registri fiscali

Art. 89 Le spese per la tenuta a giorno periodica dei registri fiscali sono a carico del Cantone e del Comune nella misura del 50% ciascuno.

Spese per la gestione⁸¹

Art. 90⁸² 1Le spese per la gestione delle componenti e delle basi della misurazione provvisoria, dedotta l'indennità cantonale, sono a carico del comune.

2Le spese di cui al cpv. 1 beneficiano di un sussidio cantonale del 20% del costo complessivo, ad eccezione delle spese d'archiviazione che sono interamente a carico del comune.

Consultazione e diffusione

Art. 91 Per la consultazione e la diffusione degli estratti della misurazione provvisoria sono applicabili per analogia gli articoli del Titolo 9 e l'art. 78 della presente legge.

TITOLO 14

Disposizioni transitorie e abrogative

Disposizioni transitorie

Art. 92⁸³ 1Per lavori di misurazione in corso prima dell'entrata in vigore della presente Legge rimangono applicabili le disposizioni della Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933.

2Per il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 resta applicabile il sistema di riferimento planimetrico CH1903 con quadro di riferimento MN03.

3Le spese per l'adeguamento al nuovo sistema di riferimento previsto dal diritto federale, dedotte le indennità federali, sono a carico del Cantone.

Abrogazione

⁸⁰ Cpv. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁸¹ Nota marginale modificata dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁸² Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

⁸³ Art. modificato dalla L 28.1.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 540.

Art. 93 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- la Legge sulle misurazioni catastali del 2 febbraio 1933;
- gli art. 1, 2, 3 e 6 del Decreto legislativo concernente l'esecuzione della misurazione ufficiale del Cantone Ticino, secondo il nuovo ordinamento federale (MU 93) e lo stanziamento di un credito di fr. 1'000'000.– per la realizzazione di una prima tappa di lavori del 27 giugno 1995;
- il Decreto legislativo concernente l'approvazione delle mappe provvisorie rilevate aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;
- il Decreto legislativo concernente il sussidiamento di spese d'aggiornamento delle mappe censuarie di alcuni Comuni del 12 settembre 1978.

Entrata in vigore

Art. 94 La presente legge, unitamente all'allegato, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.⁸⁴

Pubblicata nel BU **2006**, 1.

⁸⁴ Entrata in vigore: 10 gennaio 2006 - BU 2006, 13.